

R.I.ECO S.r.l.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ex D.Lgs. 231/01**

Revisione	Documento	Pagina 2 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

PARTE GENERALE	4
1 INTRODUZIONE E DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	4
1.1 Introduzione	4
2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	9
2.1 Funzione, principi ispiratori e struttura del modello	9
2.2 La procedura di adozione, di modifica ed integrazione del modello.....	11
2.3 Piano di divulgazione e formazione.....	12
2.3.1 Divulgazione.....	12
2.3.2 Formazione.....	13
2.4 Flussi Informativi.....	13
3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
3.1 L'organismo di vigilanza: ruolo, compiti e funzioni	15
3.2 Nomina, composizione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	17
4 IL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE	19
4.1 Funzioni del sistema disciplinare	19
4.2 Procedimento e misure disciplinari	19
4.3 Procedimento e misure disciplinari	20
4.3.1 Misure nei confronti dei dipendenti.....	20
4.3.2 Misure nei confronti dei dirigenti.....	21
4.3.3 Misure nei confronti degli Amministratori	21
4.3.4 Misure nei confronti dei Sindaci	21
4.3.5 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner	21
4.3.6 Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	22
4.4 Segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza	22
PARTE SPECIALE A "I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)"	24
PARTE SPECIALE B "I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA" (ARTT. 24, 25 E 25 DECIES DEL DECRETO).....	29
PARTE SPECIALE C "I REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO).....	41

Revisione	Documento	Pagina 3 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

PARTE SPECIALE D “ *I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI*” (ART. 24-BIS DEL DECRETO)..... **54**

PARTE SPECIALE E “ *I REATI AMBIENTALI* (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO).. **62**

PARTE SPECIALE F “ *RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI CAPITALI ILLECITI NONCHE AUTORICICLAGGIO*” (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO) **83**

PARTE SPECIALE G “ *DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE*” (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO)..... **86**

PARTE SPECIALE H “ *IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE*” (ART. 25-DUODECISS DEL DECRETO) **89**

Revisione	Documento	Pagina 4 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Parte generale

1 Introduzione e descrizione del quadro normativo

1.1 Introduzione

Il decreto legislativo 231/01 è stato emanato ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 300/00 che ha ratificato una serie di atti internazionali sull'adozione di misure per la repressione di alcuni illeciti, conferendo al Governo un'ampia ed articolata delega, il cui esercizio ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità, seppur amministrativa, a carico degli enti, per illeciti penali commessi da persone operanti nell'ambito della loro sfera organizzativa.

La previsione di una tale forma di responsabilità, cogliendo una tendenza evolutiva già diffusa in altri paesi, ha rappresentato il superamento del tradizionale principio di non punibilità delle persone giuridiche; infatti il Decreto prevede la responsabilità amministrativa (extrapenale), propria, diretta ed autonoma, dell'ente, per cui, la condotta penalmente illecita della persona che agisce, in virtù dell'esistente collegamento organico, è direttamente ad esso riconducibile. Si tratta di una responsabilità amministrativa, influenzata, nella nozione, e governata nella procedura di accertamento, da principi e norme di diritto penale, in virtù della connessione con il reato commesso dalla persona fisica. Vengono infatti affermati i principi di legalità e tassatività (articolo 2), di irretroattività (articolo 3, comma 1) delle fattispecie penali idonee a determinare la responsabilità degli enti, come pure l'applicazione del trattamento più favorevole al reo (articolo 3, comma 2), mentre, sul piano procedurale, l'articolo 34 stabilisce che al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si applicano le norme del Capo III e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del d.lgs. n. 271/89.

L'applicazione alla responsabilità amministrativa degli enti di un così deciso riferimento penale determina che la sua sussistenza e le conseguenti sanzioni siano condizionate da una espressa previsione legislativa anteriore alla commissione del fatto costituente reato. Per converso l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente. Ciò costituisce un elemento essenziale della

Revisione	Documento	Pagina 5 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

responsabilità amministrativa degli enti, che non può sussistere se non è correlata da una norma di legge vigente a illeciti penali espressamente individuati. Ne consegue che il Decreto, pur essendo in vigore dal 4 luglio 2001, non manifesta efficacia, se non in relazione alle fattispecie criminose espressamente previste da leggi contemporanee o successive.

La responsabilità amministrativa degli enti è ad oggi prevista ed applicabile in conseguenza dell'accertamento di ipotesi di illecito per fatti commessi successivamente alla loro specifica previsione legale es espressamente elencati nel medesimo Decreto (cd. catalogo chiuso), anche se in realtà, il suddetto elenco è oggetto di costante aggiornamento.

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del Decreto, possono essere ricompresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- Delitti contro la pubblica amministrazione (art. 24 e 25)
- Delitti in materia di criminalità informatica (art.24 bis)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
- Delitti contro la fede pubblica (art. 25 bis)
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis1)
- Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
- Reti societari (art. 25 ter)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quater 1 e art. 25 quinquies)
- Abusi di mercato (art. 25 sexies)
- Reati transnazionali
- Delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)
- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
- Delitti in materia di violazioni del diritto d' autore (art. 25 novies)
- Delitti d'intralcio alla giustizia (art. 25 decies)
- Reati ambientali (art. 25 undecies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

Revisione	Documento	Pagina 6 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

La responsabilità dell'ente (e prima ancora, la sua imputabilità) sussiste per reati commessi da soggetti in relazione organica, o anche contrattuale, con l'ente stesso:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (figure apicali);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (dipendenti o collaboratori).

Affinché l'ente sia imputabile per illeciti commessi dai soggetti citati, occorre che essi siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. L'ente non risponde solo se l'autore ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Decreto prevede, in caso di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, specifiche sanzioni pecuniarie e/o interdittive (oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza), applicate in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni patrimoniali dell'ente. E' evidente che le conseguenze più gravose per gli enti sono costituite dalle sanzioni interdittive anche se le sanzioni pecuniarie possono raggiungere valori significativi (le stesse si applicano con un sistema di quote che vanno da un minimo di cento ad un massimo di mille, con un valore di ogni quota che va da un minimo di euro 258,23 a un massimo di euro 1.549,37). Le sanzioni interdittive (anche applicabili quale misura cautelare), di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni sono:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le stesse, si applicano, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e purché ricorra una delle seguenti condizioni:

- se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità (gravità del danno) e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti ad

Revisione	Documento	Pagina 7 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (gravità della colpa organizzativa);

- in caso di reiterazione degli illeciti (pericolosità e propensione all'attività criminosa).

Il Decreto prevede una serie di strumenti mediante i quali, pur in presenza dei presupposti di responsabilità, l'ente possa dimostrare, oltre che l'assenza di una qualsiasi forma di partecipazione allo specifico illecito, una concreta e sostanziale "strategia" per scongiurare la commissione di illeciti nello svolgimento della propria attività. Vengono così indicate alcune azioni necessarie e sufficienti ad escludere la responsabilità dell'ente, che si configurano in modo differente nei contenuti e nelle conseguenze, a seconda che l'illecito penale sia ascrivibile a figure apicali o a loro sottoposti. L'articolo 6, in relazione ai soggetti in posizione apicale, afferma che l'ente non risponde se prova:

- a. di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie;
- b. di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; in caso di enti di piccole dimensioni i compiti di vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente o amministrativo;
- c. che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente tali modelli;
- d. che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

L'articolo 7, in relazione ai soggetti sottoposti all'altrui direzione, dopo avere stabilito che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, esclude tale circostanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esistenza dei modelli organizzativi costituisce quindi un presupposto di difesa per l'ente in entrambi i casi. La potenzialità difensiva di tali strumenti viene associata ad alcuni requisiti riconducibili alla medesima "ratio": l'efficacia e l'idoneità dei modelli a prevenire gli illeciti, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di

Revisione	Documento	Pagina 8 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

commissione dei reati, per le figure apicali e, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, per i sottoposti. Si tratta di definizioni sostanzialmente organizzative, finalizzate ad individuare un corretto profilo dei modelli in relazione alle funzioni, alle attribuzioni e alle competenze concretamente dispiegate all'interno dell'organizzazione dell'ente, la cui diversa formulazione non fa altro che riconoscere un diverso ambito di operatività tra amministratori e manager, da un lato, e dipendenti e collaboratori, dall'altro, all'interno però della medesima sfera di interessi.

Vengono in definitiva richieste la costruzione e l'attuazione di un coerente ed organico sistema di prevenzione dell'ente.

Ed è in tale ottica che R.I.ECO. s.r.l. ha deciso di adottare il presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Tabella 1 Denominazioni e abbreviazioni utilizzate nel presente Modello

Denominazione	Descrizione
Società	R.I.ECO S.r.l.
Organi societari	Collegio sindacale Consiglio di amministrazione
C.d.A.	Consiglio di amministrazione
Funzioni aziendali	Direzione amministrazione, finanza e controllo Direzione commerciale Direzione risorse umane Direzione Operativa Direzione Tecnica
Dirigenti	Soggetti responsabili delle funzioni aziendali
Dipendenti	Soggetti aventi un rapporto di lavoro con la Società
Partner	Fornitori, clienti, appaltatori e subappaltatori, liberi professionisti
RSGSL	Responsabile sistema di gestione salute e sicurezza (Modello d.lgs. 81/2008)
RSPP	Responsabile servizio di prevenzione e protezione (Modello d.lgs. 81/2008)
RSL	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Modello d.lgs. 81/2008)
Medico competente	Medico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa su salute e sicurezza (Modello d.lgs. 81/2008)

Revisione	Documento	Pagina 9 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

2 Il Modello di Organizzazione e Gestione

2.1 Funzione, principi ispiratori e struttura del modello

A livello generale, il primo e più importante obiettivo del Modello di gestione dei rischi è quello di garantire la sopravvivenza dell'organizzazione aziendale preservando la sua capacità di operare economicamente nel suo mercato di riferimento.

Ulteriori obiettivi, sono la protezione della forza lavoro da incidenti, la protezione dell'ambiente e la minimizzazione delle conseguenze per l'impresa nell'avverarsi di specifici eventi dannosi.

Il presente Modello costituisce l'attuazione della volontà della Società di:

- Consentire l'individuazione delle attività nei cui ambiti possono essere commessi i reati presupposto;
- La previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'approccio metodologico adottato al fine della redazione dello stesso ha previsto le seguenti fasi:

- (“*as-is analysis*”) si è proceduto ad esaminare la documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e a intervistare i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale con domande mirate all'approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, documentabilità di operazioni e controlli, separazione delle funzioni, ecc.);
- individuazione dei soggetti apicali e subordinati con cui condurre interviste volte a comprendere l'operatività aziendale e, quindi, a determinare la mappatura generale delle aree sensibili al fine di individuare le principali debolezze dell'organizzazione;
- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- “*risk assessment*” dei processi inerenti alle aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate (valutazione dell'entità

Revisione	Documento	Pagina 10 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

del danno causabile e delle probabilità che lo stesso si verifichi. A titolo esemplificativo sono fattori di rischio: mancanza di controlli interni, l'eccesso di delega, l'assenza di linee gerarchiche e di feedback normativi);

- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di linee guida relative alle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al Decreto;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello adottato dalla Società è composto di una parte generale che comprende i principi e le regole generali in tema di O.d.V. e del sistema sanzionatorio, il quale, integra e dà forza alle procedure in quanto prevedendo sanzioni per coloro che non le seguono, funzionerà da deterrente al comportamento deviante..

Accanto ad essa è stata predisposta una parte speciale, suddivisa per le aree di rischio a seconda dei reati ipoteticamente attuabili.

Obiettivo di quest'ultima parte speciale è quello di definire standard di comportamento e procedure formalizzate per l'esecuzione di singoli compiti o processi aziendali.

Nella redazione delle linee guida in tema di comportamenti e procedure (dettagliate nei Protocolli aziendali) è stata prestata particolare attenzione all'educazione degli individui che lavorano nell'ambito dell'organizzazione; l'educazione è tesa a far acquisire alle persone la consapevolezza degli effetti delle loro azioni e del miglior modo di svolgere i propri compiti.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, oltre che delle prescrizioni del D.Lgs. 231/01, anche delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is") già operanti in azienda e ritenuti idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui Processi Sensibili. In particolare, sono risultati operanti presso la R.I.ECO:

Revisione	Documento	Pagina 11 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- i principi di *Corporate Governance*, che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* previste dalla Certificazioni esistenti (ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008)
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- la comunicazione interna e la formazione del personale;
- il sistema disciplinare di cui al CCSL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile (tra cui, ad esempio, le leggi in materia di sicurezza sul lavoro).

2.2 La procedura di adozione, di modifica ed integrazione del modello

Il Modello, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del d.lgs. 231/2001, è un atto di emanazione dell'Organo Dirigente, e pertanto, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/01) le modifiche e integrazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche modifiche all'Amministratore Delegato, fermo restando che dovrà ratificare annualmente le modifiche eventualmente apportate.

All'O.d.V. spetta il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre aggiornamento al CdA, al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti.

Difatti, così come previsto dalla clausola 10 del Regolamento dell'O.d.V., quest'ultimo, all'esito dell'attività di vigilanza e controllo svolta e nel caso di mutamenti nell'organizzazione ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto, può proporre al C.d.A. gli aggiornamenti al Modello, al fine di mantenere continuamente aggiornato lo stesso per l'efficiente prevenzione dai rischi reati presupposto.

Il processo di gestione del rischio difatti non è statico, ma deve tenere in considerazione i cambiamenti che si verificano nell'organizzazione aziendale, nel suo ambiente di riferimento e nel settore in cui opera.

Revisione	Documento	Pagina 12 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

L'O.d.V. effettuerà successivamente i compiti di vigilanza e controllo in merito alla congruità degli adeguamenti e alla necessaria informativa che dovrà essere fornita a tutti i soggetti per l'applicazione dei protocolli aggiornati.

Resta comunque di competenza del C.d.A. l'adozione delle opportune modifiche od integrazioni al presente Modello.

2.3 Piano di divulgazione e formazione.

2.3.1 Divulgazione

R.I.ECO al fine di dare efficace attuazione al presente Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è quello di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dirigenti e dipendenti, ma anche ai soggetti (i Partner) che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operino – anche occasionalmente – con la stessa.

Si prevede, pertanto, un'efficace attività di comunicazione e formazione diversificata a seconda dei destinatari ed improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

In linea con quanto disposto dal D. Lgs 231/2001 la Società s'impegna ad effettuare una comunicazione capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

In particolare modo, è previsto che ai nuovi assunti venga consegnato un set informativo (contenente il Modello, il Codice Etico ed il d.lgs.231/2001) al fine di assicurare agli stessi le conoscenze di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà essere consegnato anche a tutto i dirigenti, dipendenti e partner al momento dell'adozione del presente Modello a cura del C.d.A.

Sarà cura dell'Ufficio Risorse Umane elaborare, in accordo con il C.d.A., le modalità di diffusione specifiche ritenute più opportune.

Le stesse dovranno essere comunicate, al fine di permettere l'attività di supervisione e verifica, all'O.d.V.; dovrà essere inoltre garantita la possibilità per tutti i destinatari, di

Revisione	Documento	Pagina 13 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

accedere in qualsiasi momento alla documentazione costituente il modello.

Infine, lo stesso dovrà essere reso pubblico attraverso il sito internet della Società.

2.3.2 Formazione

Al fine di garantire l'esigenza di conformarsi scrupolosamente alle regole ed alle procedure interne finalizzate a prevenire la commissione degli illeciti indicati dal Decreto n. 231/2001, ed in osservanza di quanto previsto dalle dalla giurisprudenza in materia, è previsto un adeguato programma di formazione al personale in servizio nell'azienda.

I corsi di formazione, predisposti dall'Ufficio Risorse Umane, avranno ad oggetto: il Decreto Legislativo n. 231/2001 ed i reati da esso richiamati; il Codice Etico; l'Organismo di Vigilanza; il Sistema Sanzionatorio ed il Modello.

La partecipazione alle attività di formazione sarà monitorata attraverso un sistema di rilevazione delle presenze. Durante i corsi, differenziati nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società, dovranno essere illustrati i contenuti principali delle norme di comportamento nonché chiarite le potenziali conseguenze, sia individuali che societarie, derivanti da eventuali comportamenti aventi rilievo penale.

Al termine di ogni corso di formazione, i partecipanti saranno sottoposti ad un test finalizzato a valutare il grado di apprendimento conseguito ed ad orientare ulteriori interventi formativi

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio nell'azienda. L'ingiustificata mancata partecipazione ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel presente Modello.

L'O.d.V. fornirà indicazioni in ordine alle esigenze formative in materia ed effettuerà le relative verifiche.

2.4 Flussi Informativi

Come noto, un modello organizzativo per essere efficace deve essere accompagnato da previsioni relative ai flussi d'informazione.

La Società ha pertanto ritenuto di adottare una disciplina dei flussi informativi da e

Revisione	Documento	Pagina 14 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

verso l'O.d.V. (si richiamano per ogni integrazione necessaria gli artt. 8, 9, 10, 12 e 14 del Regolamento dell'O.d.V.) È previsto pertanto che coloro che si occupino degli aspetti operativi e applichino le procedure, debbano segnalare eventuali incongruenze e scostamenti dalle procedure ed in specifico, è fatto obbligo di comunicare:

- a) interventi di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Autorità pubbliche, Agenzia Entrate, ecc.);
- b) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini;
- c) i rapporti preparati dai responsabili delle diverse Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- d) eventuali segnalazioni, incluse quelle di natura officiosa, relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dalle norme di legge, regolamenti, dal Modello, dai protocolli ed esso relativi e dal Codice Etico;
- e) le decisioni relative alla richiesta, all'erogazione e all'utilizzo di finanziamenti pubblici;
- f) le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- g) i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- h) le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla normativa;
- i) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- j) le modifiche organizzative;
- k) le operazioni relative al capitale sociale;
- l) criticità emerse nel corso di rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio (ad esempio in materia di contributi/finanziamenti, in occasione di ispezioni, collaudi, fornitura di servizi di installazione o manutenzione, ecc.).

Ogni violazione o sospetto di violazione può essere comunicata, per iscritto all'O.d.V.,

Revisione	Documento	Pagina 15 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

alla seguente e-mail indirizzo di posta elettronica:

Altresì, è possibile effettuare la comunicazione anche per mezzo di raccomandata a/r o telefax. È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela da qualsiasi tipo di ritorsione.

La segnalazione deve contenere il nominativo se persona fisica (o la denominazione sociale se persona giuridica) dell'incolpato e i fatti che hanno portato a ritenere configurabile l'illecito.

L'O.d.V. esaminerà anche le segnalazioni o le informazioni anonime curando di svolgere una indagine sulla correttezza dei fatti indicati e ricercandone le cause.

La trattazione della segnalazione avverrà nella prima riunione utile dell'O.d.V.; sulle modalità di svolgimento delle riunioni sulla convocazione si richiama quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento.

L'Organismo di Vigilanza predisporrà un programma di richieste di informazioni con cadenze cicliche (almeno mensile) che inoltrerà a mezzo telefax o posta elettronica a tutti gli Organi societari, a tutte le funzioni aziendali (dirigenti, responsabili e dipendenti) e a quanti operino in processi a rischio.

L'O.d.V. invierà programmaticamente informazioni a tutti i soggetti sopra indicati operanti nelle aree e nei processi a rischio sia per rispondere alle informazioni ricevute sia per fornire indicazioni, suggerimenti e quant'altro possa essere utile alla conformità di procedure e protocolli del Modello e, almeno semestralmente, dovrà riportare al CdA e al Collegio Sindacale.

Ogni violazione degli obblighi d'informazione nei confronti dell'O.d.V. previsti della lettere a), b), c), d), e), f), g), potrà comportare l'applicazione della sanzione disciplinare della multa fino a tre ore di retribuzione.

L'omessa risposta alle richieste provenienti dall' O.d.V potrà comportare l'applicazione della sanzione disciplinare della multa fino a tre ore di retribuzione.

3 L'Organismo di Vigilanza

3.1 L'organismo di vigilanza: ruolo, compiti e funzioni

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001, la Società ha provveduto ad istituire l'Organismo di Vigilanza. Difatti, condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità dell'ente, è l'affidamento ad un organo della Società,

Revisione	Documento	Pagina 16 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'O.d.V. di R.I.ECO ha il compito di:

- Vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno della Società con quanto previsto dal Modello, evidenziando gli scostamenti dallo stesso;
- Valutare l'adeguatezza del Modello, in relazione alle attività svolte dalla Società e alla sua organizzazione;
- Curare l'aggiornamento del Modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, sia attraverso una fase successiva di verifica della funzionalità.
- Applicare sanzioni nei confronti dei Partner e vigilare sull'applicazione delle sanzioni a carico dei dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci.

Lo stesso è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b, del d.lgs. 231/2001), nonché è caratterizzato, così come previsto dalle Linee Guida di Confindustria, dai requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione

Per autonomia, in senso non meramente formale, s'intende che lo stesso è dotato di effettivi poteri d'ispezione e controllo e che ha la possibilità di accedere di propria iniziativa alle informazioni aziendali rilevanti, nonché che lo stesso è dotato di risorse adeguate e può avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Quanto al requisito dell'indipendenza, significa che lo stesso è imparziale e i suoi membri non si trovano in situazioni di conflitti d'interesse. Lo stesso è legittimato nella sua azione dal costante appoggio degli organi Societari nonché dalla circostanza che lo stesso risponde direttamente al C.d.A. della Società.

L'O.d.V. ha funzione di controllo e pertanto non deve essere coinvolto in scelte operative e gestionali, che potrebbero minare la sua imparzialità e l'indipendenza di giudizio e d'azione.

Infine, con riferimento al requisito della professionalità, si segnala che i componenti dell'O.d.V. sono stati nominati a seguito di adeguata informativa sul possesso dei

Revisione	Documento	Pagina 17 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

requisiti professionali fornita al C.d.A. ed il cui *curriculum vitae* è stato descritto nel corso della seduta di nomina.

3.2 Nomina, composizione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. di R.I.ECO è formato da tre soggetti esterni, ed è previsto che i membri siano scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità in materia di controllo e gestione dei rischi aziendali, in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro.

I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili; in caso di scadenza l'O.d.V. continuerà ad operare in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo Organismo.

Al fine di garantire la partecipazione di figure dotate di professionalità idonee anche alla realtà aziendale, è stato previsto che uno dei tre soggetti membri dell'O.d.V. debba rivestire almeno una delle seguenti qualifiche, così come previsto anche dal modello ex d.lgs. 81/2008 adottato da R.I.ECO che costituisce parte integrante del modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001:

⇒ qualifica di auditor di seconda o terza parte conseguita a seguito di corso di formazione di almeno 24 ore (oppure 40 ore) sulle norme BS OHSAS 18001:2007 con superamento dell'esame finale, riconosciuto da un Ente accreditato indipendente (AICQ, CEPAS, ecc.) al fine di assicurare obiettività e imparzialità nel processo di verifica secondo quanto indicato dalla UNI EN ISO 19011:2003;

⇒ corso di Formazione Professionale riconosciuto dall'INAIL, in merito alla progettazione e alla consulenza sui SGSL, con superamento positivo dell'esame finale;

⇒ personale interno all'azienda, non coinvolto nell'ambito dell'organigramma nominale della salute e sicurezza, che abbia preferibilmente sostenuto un corso per audit di prima parte sulle norme BS OHSAS 18001:2007 secondo i criteri dalla UNI EN ISO 19011:2003, oppure un corso specifico di formazione per l'esecuzione delle verifiche interne.

Costituiscono motivi di ineleggibilità alla carica di membro dell'O.d.V.:

Revisione	Documento	Pagina 18 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- aver riportato sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, relativa ai reati trattati nell'ambito del presente sistema;
- le circostanze di cui all'art. 2382 c.c.;
- l'essere indagato per uno o più reati relativi alla violazione degli artt. Previsti dal d.lgs. 231/2001;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il trovarsi in situazioni che siano in contrapposizione con i principi di autonomia e indipendenza in relazione alle attività da svolgere;

Nei casi di dimissioni, incapacità o incompatibilità sopravvenute, morte o revoca di un membro dell'O.d.V., il Presidente, o altro membro dell'O.d.V., ne darà comunicazione al C.d.A., perché provveda alla nomina in sostituzione e al Collegio sindacale, perché possa esprimere il proprio parere sulla nuova nomina.

E' prevista la decadenza automatica da membro dell'O.d.V. nei casi in cui sopraggiunge una delle ipotesi di ineleggibilità o nei casi in cui il componente manchi di partecipare a tre o più riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi; in simile circostanza il Presidente comunicherà il fatto al C.d.A. perché provveda alla nomina di un altro membro che posseda professionalità e capacità del caso.

Nel periodo intercorrente sino alla nomina del nuovo membro l'O.d.V. svolgerà ugualmente la sua attività e potrà, ove del caso, ricorrere a eventuali consulenze esterne per capacità o professionalità particolari che si rendano nel frattempo opportune o necessarie

Ferme restando le ipotesi di decadenza automatica sopra individuate, i componenti dell'O.d.V. non possono essere revocati se non per giusta causa, con delibera motivata del C.d.A., previo parere del Collegio Sindacale. In tal caso, il C.d.A. provvederà alla nomina in sostituzione, previa comunicazione al Collegio sindacale, perché possa esprimere il proprio parere sulla nuova nomina.

Nella prima riunione successiva alla nomina dei competenti, l'O.d.V di R.I.ECO provvederà ad adottare un apposito regolamento contenete le norme sul suo funzionamento.

Revisione	Documento	Pagina 19 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

4 Il sistema sanzionatorio e disciplinare

4.1 Funzioni del sistema disciplinare

Il Modello organizzativo porta alla creazione di un ordinamento giuridico autonomo che è fonte di regole di comportamento (doveri) e, come qualunque sistema, di responsabilità derivanti dall'inadempimento a tali doveri.

Da ciò ne discende che il comportamento di chi si discosta dalle regole aziendali risulta, per l'ente, fonte di sanzioni disciplinari. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. e) del Decreto un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'applicabilità dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

La Società procederà all'applicazione delle sanzioni disciplinari indipendentemente dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e a prescindere dall'illecito che eventuali comportamenti possono causare. Resta in ogni caso sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in violazione delle regole di cui al presente Modello derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

4.2 Procedimento e misure disciplinari

Il Modello organizzativo porta alla creazione di un ordinamento giuridico autonomo che è fonte di regole di comportamento (doveri) e, come qualunque sistema, di responsabilità derivanti dall'inadempimento a tali doveri.

Da ciò ne discende che il comportamento di chi si discosta dalle regole aziendali risulta, per l'ente, fonte di sanzioni disciplinari. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. e) del Decreto un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'applicabilità dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

La Società procederà all'applicazione delle sanzioni disciplinari indipendentemente dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e a prescindere dall'illecito che eventuali comportamenti possono causare. Resta in ogni caso sempre salva

Revisione	Documento	Pagina 20 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in violazione delle regole di cui al presente Modello derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

4.3 Procedimento e misure disciplinari

Costituiscono violazione del presente Modello i seguenti comportamenti:

- A) le violazioni, da parte dei Destinatari, di procedure interne previste dal presente Modello o da esso richiamate o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a Rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello sia che esponcano sia che non esponcano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- B) l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- C) l'adozione di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni, di natura disciplinare e contrattuale, che saranno irrogate anche nell'ipotesi di violazione delle procedure interne indicate o richiamate dal Modello e delle disposizioni del Codice di Condotta, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, ovvero al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario connesso all'incarico conferito agli Amministratori, Sindaci, Società di Service, Consulenti e Partner.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'O.d.V., organo deputato a vigilare su tale sistema.

4.3.1 Misure nei confronti dei dipendenti

I dipendenti della Società saranno passibili dei provvedimenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL ad essi applicabile, e precisamente:

- multa fino a tre ore di retribuzione;

Revisione	Documento	Pagina 21 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per giusta causa.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

4.3.2 Misure nei confronti dei dirigenti

I comportamenti in violazione del presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse alle Aree a Rischio, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, se commessi da Dirigenti, possono far venir meno il rapporto fiduciario, con applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, in conformità a quanto previsto dall'art. 2119 cod. civ. e dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato dalla Società.

4.3.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.

4.3.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

4.3.5 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte dei Consulenti e dei Partner, per quanto attiene le regole agli stessi applicabili o l'avvenuta commissione dei Reati, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Revisione	Documento	Pagina 22 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

4.3.6 Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale come sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. la competenza ad adottare sanzioni spetta al C.d.A. sentito il Collegio Sindacale.

4.4 Segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'avvio di procedimenti disciplinari per le violazioni del presente Modello deve essere immediatamente comunicato, e comunque non oltre le quarantotto ore, all'O.d.V.

La segnalazione deve contenere il nominativo se persona fisica dell'incolpato e i fatti che hanno portato a ritenere configurabile l'illecito.

L'O.d.V. esaminerà le segnalazioni, verificando la correttezza dei fatti indicati e ricercandone le cause.

La trattazione della segnalazione avverrà nella prima riunione utile dell'O.d.V..

Nei confronti dei partner le sanzioni per le violazioni del presente Codice sono erogate direttamente dall'O.d.V e sono:

- ammonimento scritto;
- esclusione dalla collaborazione

L'illecito viene contestato dall'O.d.V. in forma scritta e comunicato per mezzo di raccomandata a/r, telefax o posta elettronica certificata.

L'interessato ha 10 gg dal ricevimento della contestazione per presentare osservazioni scritte o verbali.

Trascorsi 15 gg dalla presentazione delle osservazioni, l'O.d.V. adotterà la sanzione che riterrà opportuna, in conformità al principio di proporzionalità.

Nel caso in cui il soggetto autore dell'illecito fosse già stato destinatario di un ammonimento scritto, l'unica sanzione irrogabile è l'esclusione dalla collaborazione.

Revisione	Documento	Pagina 23 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Revisione	Documento	Pagina 24 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Parte speciale A *"I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (art. 25-septies del Decreto)"*

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati in essa contemplati, inseriti all'art. 25-septies del Decreto per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123, per i quali l'ente può essere chiamato a risponderne nel caso siano commessi nel suo interesse o vantaggio.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel Decreto riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da

Revisione	Documento	Pagina 25 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Anche in relazione a tale reato, va sottolineato come la fattispecie delittuosa inserita nel Decreto riguardi unicamente le ipotesi in cui l'evento lesivo sia stato determinato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Quanto alla determinazione della gravità della lesione, ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Per entrambe le fattispecie delittuose, è prevista a carico dell'ente una sanzione pecuniaria non inferiore a 1000 quote.

In aggiunta alla sanzione pecuniaria, l'ente potrà subire anche una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

AREE A RISCHIO E PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE

Revisione	Documento	Pagina 26 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

La Società, con l'ausilio di consulenti esterni a ciò incaricati, ha eseguito una mappatura delle aree di rischio in tema di sicurezza e salute, al fine di adottare il Modello di Gestione della Salute e Sicurezza ex d.lgs. 81/2008 (definito anche protocollo salute e sicurezza), conforme alle OHSAS 18001:2007, che costituisce parte integrante del presente Modello.

Il sistema gestionale, efficacemente implementato e mantenuto costantemente monitorato, rappresenta quindi l'attuazione del modello specificatamente introdotto dall'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 (testo unico sulla sicurezza) che costituisce parte integrante del Modello previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n° 231 del 2001, adottato al fine di prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

L'adozione del sistema di gestione della salute e sicurezza è stata finalizzata ai seguenti obiettivi:

- il rispetto di tutta la legislazione, della normativa cogente applicabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'eliminazione e/o la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza a cui possono essere esposti i lavoratori, i fornitori ed i visitatori;
- la riduzione progressiva dei costi aziendali derivanti dagli incidenti, dagli infortuni e dalle malattie, correlati al lavoro;
- il miglioramento dell'immagine aziendale verso l'interno e l'esterno;
- il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro e della soddisfazione di tutte le parti interessate;
- fornire i principi generali e procedurali cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello in tema di gestione della salute e della sicurezza;
- fornire all'O.d.V. della Società e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio così come individuate dal modello di gestione e sicurezza (cd. protocollo salute e sicurezza), si devono attenere alle regole di condotta in esso contenute, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di salute e

Revisione	Documento	Pagina 27 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

sicurezza, nonché devono a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico e nelle specifiche procedure volte a disciplinare le modalità di esecuzione e svolgimento delle singole attività.

I Destinatari in via diretta, ed i Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, devono:

1. porre in essere tutto quanto sia ragionevolmente in loro potere per impedire il verificarsi dei reati in materia di Salute e Sicurezza;
2. tenere un comportamento diligente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività a rischio come individuate nella modello di gestione della salute e della sicurezza, al fine di consentire il massimo rispetto e la massima efficacia delle misure poste a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti della Società.

Al fine di prevenire la commissione dei delitti di cui all'art.25 species d.lgs. 231/2001, la Società ha pertanto adottato:

- Modello di Gestione della Salute e Sicurezza ex d.lgs. 81/2008, conforme alle OHSAS 18001:2007 (cd. protocollo salute e sicurezza);
- Il Codice Etico;
- Protocolli interni in tema di decisioni del C.d.A.;
- Mansionari specifici.

SANZIONI

All'atto dell'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, consegnerà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge, così come già indicato nella Parte generale del presente Modello.

Revisione	Documento	Pagina 28 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Revisione	Documento	Pagina 29 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Parte speciale B *“I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. E L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA” (artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto)*

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto.

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

E' bene sottolineare come il reato possa configurarsi anche nell'ipotesi di "distrazione parziale" della somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta.

Inoltre, tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che in un dato momento non vengano più destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Per l’ente è prevista una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma

Revisione	Documento	Pagina 30 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento stesso in cui il finanziamento venga ottenuto.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Per l'ente è prevista una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Revisione	Documento	Pagina 31 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Per l'ente è prevista una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Per l'ente è prevista una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Revisione	Documento	Pagina 32 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere, per esercitare i propri poteri e le proprie funzioni (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale deve estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza).

Per l'ente è prevista una sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per aver compiuto per compiere un atto contrario ai propri doveri.

Ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara.

Revisione	Documento	Pagina 33 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Per l'ente è prevista una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Per l'ente è prevista una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote nel caso di aggravante di cui al 319 bis. Quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Tale disposizione prevede un aumento di pena se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

Per l'ente è prevista una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote nel caso previsto dal primo comma, nel caso previsto da secondo comma la sanzione va da trecento a ottocento quote.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a

Revisione	Documento	Pagina 34 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto.

Per l'ente è prevista una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 cod. pen., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Per l'ente è prevista una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Revisione	Documento	Pagina 35 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Per l'ente è prevista una sanzione pecuniaria fino a duecento quote nei casi previsti dal primo e terzo comma, e da duecento a seicento quote nei casi previsti dal secondo e quarto comma.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio ovvero per esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322 bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti*

Revisione	Documento	Pagina 36 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Scopo di tale norma è quello di estendere i delitti contro la Pubblica Amministrazione (di norma pertanto commissibili unicamente contro la pubblica amministrazione italiana) anche ai membri degli organi dell'Unione Europea, ai suoi funzionari e a quelli di stati esteri.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, attraverso l'uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale a non rendere dichiarazioni ovvero a dichiarare il falso nel caso in cui il soggetto abbia la facoltà di non rispondere.

Tale fattispecie di reato è volta a tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria e garantisce coloro che sono chiamati a rendere le sopraccitate

Revisione	Documento	Pagina 37 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

dichiarazioni, al fine di evitare che subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

Per l'ente è prevista una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

AREE A RISCHIO E PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE

I reati possono essere commessi da un coacervo di soggetti operanti nell'ambito delle cariche da essi ricoperti sia all'interno della società, sia al di fuori di essa, in base ad un rapporto formalizzato mediante incarico o mandato.

I soggetti sensibili sono pertanto coloro che, all'interno o all'esterno dell'ente, hanno potenzialmente accesso al mondo esterno per la loro funzione aziendale:

- sia essa stabilmente esercitata in virtù del potere di rappresentanza della società;
- sia essa esercitata in base al rapporto di lavoro che li collega alla società;
- sia essa esercitata in base a contratti e incarichi duraturi o temporanei.

Le attività di prevenzione della società sono strutturate su tre fasi:

- fase precedente le attività aziendali;
- fase contemporanea alle attività svolte;
- fase successiva alla realizzazione.

La prima fase attiene alle attività volte a conoscere e valutare la controparte commerciale, così, soprattutto nel caso di operazioni effettuate per la prima volta, si dovrà avere cura di assumere informazioni in merito alla controparte, alla natura e alla qualifiche degli interlocutori, assumendo ogni dato, documento ed informazione utile.

Sarà poi necessario effettuare un esame dei beni e servizi realizzati dalla controparte, con particolare cura sulla necessità dei prodotti e dei servizi oggetto di transazione, della loro qualità e quantità, prestando altresì attenzione agli sconti concessi, verificandoli in relazione alle prassi commerciali diffuse, o ai prezzi medi di mercato, al fine di evitare sovrapprezzamenti.

Appartengono alla seconda fase il controllo delle risorse finanziarie coinvolte, verificando che le entrate e le uscite siano sempre documentate, che l'ammontare delle risorse movimentate corrisponda a quanto previsto dai singoli contratti, che i mezzi di pagamento siano tracciabili, con divieto di utilizzo del contante nonché che i contatti con i clienti per i quali il rischio è maggiore avvengano sempre alla presenza di due soggetti.

Revisione	Documento	Pagina 38 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Tutto il processo commerciale dovrà essere adeguatamente supportato non soltanto dai consueti documenti contrattuali, ma anche dai report interni che ogni funzionario preposto alla vendita e all'acquisto dovrà avere cura di compilare e sottoporre verifica a campione.

Infine appartengono alla terza fase i controlli volti ad assicurare che la merce ordinata sia effettivamente entrata in magazzino o nel processo di produzione o che il servizio sia stato effettivamente svolto, ovvero che alla vendita sia seguita effettivamente l'uscita della merce o l'effettuazione della prestazione/servizio e che ai beni o servizi acquistati/ceduti sia seguita l'emissione o la ricezione dei documenti fiscali e contabili, la loro corretta contabilizzazione e l'effettivo incasso/pagamento.

Al fine di attuare correttamente le sopra esposte fasi, la Società ha adottato:

- Il Codice Etico;
- Protocolli interni in tema di approvvigionamento delle materie prime, di gestione delle risorse finanziarie e di redazione del bilancio;
- Obblighi e divieti di cui alla presente parte speciale.

Ciò detto, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto), ed in specifico, è fatto divieto di:

- a) dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non procedere all'utilizzo, anche parziale, delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate;
- b) utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute al fine di ottenere, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea;
- c) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di manipolare i dati in esso contenuti, al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno a terzi;
- d) offrire o promettere denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di

Revisione	Documento	Pagina 39 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- pubblico servizio, al fine di fargli omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio ovvero per aver compiuto o per fargli compiere un atto contrario ai loro doveri;
- e) offrire o promettere denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fargli esercitare le loro funzioni o i loro poteri;
- f) compiere le condotte di cui ai punti d) ed e) al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- g) farsi indurre da un pubblico ufficiale a dare o a promettere indebitamente allo stesso o ad altri, denaro o altre utilità;
- h) utilizzare la violenza o la minaccia, o di offrire o promettere denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto, chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, a non rendere dichiarazioni ovvero a dichiarare il falso;
- i) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- j) promettere od offrire, anche per interposta persona, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità a membri della Pubblica Amministrazione, italiani o stranieri, o a loro parenti o affini, al fine conseguire un vantaggio per la Società anche solo potenziale;
- k) influenzare, o tentare di influenzare, nel corso delle trattative con la Pubblica Amministrazione, sia essa italiana o straniera, impropriamente le decisioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- l) tenere condotte improprie, ed in specifico: proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare, direttamente o indirettamente, i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; sollecitare o ottenere informazioni riservate; dare o offrire regalie, anche d'importo unitario contenuto; intrattenere rapporti di lavoro con impiegati della Pubblica Amministrazione o assumere ex impiegati della Pubblica Amministrazione, loro parenti o affini, che partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate da R.I.ECO alla Pubblica Amministrazione;
- m) erogare contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, o a loro rappresentanti, al di fuori della normativa

Revisione	Documento	Pagina 40 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

applicabile;

- n) farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da soggetti per i quali, anche in via astratta, possa configurarsi un conflitto d'interessi.

Coloro che all'interno dell'azienda si occupano dei rapporti con la Pubblica Amministrazione dovranno improntare il proprio operato al principio di trasparenza e saranno tenuti a comunicare agli organi di controllo ogni situazione anomala riscontrata nonché a porre a disposizione degli organi societari e dell'O.d.V. ogni documento o informazione richieste.

SANZIONI

All'atto dell'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, conseguirà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge, così come già indicato nella Parte generale del presente Modello.

In specifico, per la violazione:

- delle lettere i), m), n) della presente parte speciale, è prevista la sanzione della multa fino a tre ore di retribuzione;
- delle lettere a), b), d), e), g), j), k), l) della presente parte speciale, è prevista la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a tre giorni;
- delle lettere c), f), h) della presente parte speciale, è prevista la sanzione del licenziamento per giusta causa.

Revisione	Documento	Pagina 41 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Parte speciale C *“I REATI SOCIETARI (art. 25 ter del Decreto)*

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25 ter del Decreto.

Reati posti a tutela dell’informazione societaria

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci, o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Art. 2621 c.c. “Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2622 c.c. “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

Revisione	Documento	Pagina 42 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione social

Soggetti attivi del reato di false comunicazioni sociali (2621 e 2622 c.c.) sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; trattasi pertanto di un reato proprio, tipico dei “vertici” societari.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., prevedono una condotta che si differenzia solo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i reati possono realizzarsi:

- tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non

Revisione	Documento	Pagina 43 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni;

- mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

È necessario che le informazioni false o omesse debbano essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

I destinatari del presente Modello, in relazione ai reati di cui agli artt. 2621 e 2622 cc., al fine di garantire una corretta informazione societaria, devono:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
2. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Reati posti a tutela del capitale sociale e dei creditori

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del

Revisione	Documento	Pagina 44 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

I soci potrebbero rispondere del reato secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., se hanno istigato o determinato gli amministratori a porre in essere la condotta illecita.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

I soci potrebbero rispondere del reato secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., se hanno istigato o determinato gli amministratori a porre in essere la condotta illecita.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Revisione	Documento	Pagina 45 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all’acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Tale ipotesi di reato è integrata da tre tipi di condotte: a) formazione o aumento in modo

Revisione	Documento	Pagina 46 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Ai destinatari del presente Modello, in relazione ai reati di cui agli artt. 2627, 2628, 2629, 2632 e 2633 cc., al fine di garantire l'integrità ed effettività del capitale sociale e di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo è fatto divieto di:

- (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- (v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- (vi) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

Revisione	Documento	Pagina 47 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Reati posti a tutela del corretto funzionamento degli organi societari

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.”

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Tale ipotesi di reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si configura un illecito penale.

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Ai destinatari del presente Modello, in relazione ai reati di cui agli artt. 2625 e 22636 c.c., al fine di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, è fatto divieto di:

- (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;

Revisione	Documento	Pagina 48 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

(ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Reati posti a tutela del corretto rapportarsi con le controparti

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.”

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata attraverso il dare o promettere utilità o denaro a soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori) o a soggetti

Revisione	Documento	Pagina 49 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

sottoposti alla loro vigilanza, al fine di fargli compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, dai quali derivi un documento per lo società di appartenenza.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”

Ai destinatari del presente Modello, in relazione ai reati di cui all' art. 2635 comma 3, c.c., al fine di prevenire forme di corruzione dei soggetti apicali o dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza di controparti, è fatto divieto di promettere od offrire (o istigare a promettere ed offrire), anche per interposta persona, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità a membri delle società controparti, italiani o stranieri, o a loro parenti o affini, al fine fargli compiere atti in violazione dei loro doveri d'ufficio o di omettere atti inerenti i loro doveri d'ufficio.

AREE A RISCHIO E PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE

Revisione	Documento	Pagina 50 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte, ai fini della presente Parte Speciale "C", nelle seguenti:

- Predisposizione del Bilancio di Esercizio;
- Gestione adempimenti in materia societaria in materia di capitale e funzionamento degli organi societari;
- Rapporti con le controparti;

Al fine di attuare correttamente i sopra esposti obiettivi, la Società ha adottato:

- Il Codice Etico;
- Protocolli interni in tema di gestione delle risorse finanziarie, di redazione del bilancio e adozione delle decisioni del C.d.A.;
- Obblighi e divieti di cui alla presente parte speciale.

Ciò detto, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 25 ter del Decreto), ed in specifico, è fatto divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci;
- d) procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli;
- e) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- f) procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o di eventuali società controllanti) che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle

Revisione	Documento	Pagina 51 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

riserve non distribuibili per legge;

- g) effettuare, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare danno ai creditori;
- h) formare o aumentare in modo fittizio il capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, ovvero mediante la sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante la sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- i) ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, quando cagioni un danno ai creditori;
- j) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
- k) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- l) promettere od offrire, anche per interposta persona, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità a membri delle società controparti, italiane o straniere, o a loro parenti o affini, al fine fargli compiere atti in violazione dei loro doveri d'ufficio o di omettere atti inerenti i loro doveri d'ufficio;
- m) acquisire informazioni sulla concorrenza con mezzi illeciti o contrari all'etica nonché di violare consapevolmente i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- n) nel corso delle trattative con i fornitori, farsi influenzare nella scelta del fornitore dalle condotte improprie tenute da quest'ultimo (vanno considerate, a mero titolo esemplificativo, come condotte improprie le seguenti azioni: accettare la proposta di opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare, direttamente o indirettamente, i rappresentanti di R.I.ECO; accettare regalie, anche d'importo unitario contenuto);

Revisione	Documento	Pagina 52 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- o) accettare atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, non conformi alle procedure aziendali definite;
- p) influenzare o tentare di influenzare impropriamente le decisioni del cliente, assumendo condotte improprie (vanno considerate, a mero titolo esemplificativo, come condotte improprie le seguenti azioni: proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare, direttamente o indirettamente, i rappresentanti del cliente; dare o offrire regalie, anche d'importo unitario contenuto; assumere ex impiegati del cliente, loro parenti o affini, che partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari con R.I.ECO;
- q) fornire o accettare atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, in modo non conforme alle procedure aziendali definite;
- r) porre in essere pratiche (come ad esempio creazione di cartelli, spartizione di mercati) tali da rappresentare una violazione delle leggi sulla concorrenza;
- s) offrire/ricevere direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi di influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario;
- t) diffondere le informazioni riservate di cui si viene a conoscenza nello svolgimento della loro attività lavorativa.

SANZIONI

All'atto dell'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, conseguirà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge, così come già indicato nella Parte generale del presente Modello.

In specifico, per la violazione:

- delle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), m), o), p), q), della presente parte speciale, è prevista la sanzione della multa fino a tre ore di retribuzione;

Revisione	Documento	Pagina 53 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- delle lettere g), i), j), k), l), n), r), s), t) della presente parte speciale, è prevista la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a tre giorni;

Revisione	Documento	Pagina 54 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Parte Speciale D “ *I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI*” (art. 24-bis del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "D", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 24-bis del Decreto:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Tale ipotesi di reato si realizza tramite la condotta di un soggetto che si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un

Revisione	Documento	Pagina 55 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Tale ipotesi di reato si concretizza allorché un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta messa in atto da soggetto che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o

Revisione	Documento	Pagina 56 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

telematiche (art. 617 quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”*

Tale ipotesi di reato consiste nell'intercettazione, nell'impedimento o nell'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di quei soggetti che – fuori dei casi consentiti dalla legge - installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Revisione	Documento	Pagina 57 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.”

Tale ipotesi di reato condanna la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Tale ipotesi di reato è integrata dalla commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Revisione	Documento	Pagina 58 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Tale ipotesi di reato si realizza tramite l'attuazione delle condotte di cui all'art. 635- bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad eccezione del fatto che le sopraccitate condotte sono dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

AREE A RISCHIO E PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte, ai fini della presente Parte Speciale "D", nell'ambito della gestione e utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica, con riferimento, in particolare all'utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica.

Al fine di prevenire la commissione dei sopra menzionati delitti, la Società ha adottato,

- Il Codice Etico;

Revisione	Documento	Pagina 59 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- Manuali aziendali, ed in specifico “Regolamento di utilizzo degli strumenti elettronici” e “Disposizioni minime sulla sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza” ;
- Obblighi e divieti di cui alla presente parte.

Ciò detto, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24 bis del Decreto), ed in specifico, è fatto divieto di:

- a) utilizzare i personal computer ed i dispositivi elettronici aziendali per attività differenti rispetto a quelle connesse al business dell’Azienda, a meno che si tratti di attività espressamente autorizzate dalla Società. In particolare, i personal computer ed i dispositivi elettronici aziendali non possono essere utilizzati per trasmettere, ricevere o archiviare comunicazioni o informazioni che possono essere considerate sessualmente esplicite, blasfeme, intimidatorie, non etiche o comunque offensive;
- b) porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l’integrità dei dati aziendali;
- c) installare alcun programma, anche se attinente all’attività aziendale, senza aver prima interpellato la Direzione responsabile;
- d) utilizzare gli strumenti di comunicazione messi a disposizione della azienda (quali strumenti di telefonia fissa o mobile, account email aziendali, etc.) per comunicazioni personali ed utilizzare la rete internet per accedere a siti illeciti o per fini personali;
- e) copiare software aziendale ed installare software diversi da quelli autorizzati dalla direzione aziendale;
- f) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- g) rendere pubblica qualsivoglia informazione assegnata per l’utilizzo delle risorse informatiche e l’accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla password, anche se superata, necessaria per l’accesso ai sistemi della Società);

Revisione	Documento	Pagina 60 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- h) intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- i) introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione;
- j) procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo al fine di conseguire per a sé o per altri un profitto o di arrecare ad altri un danno;
- k) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- l) intercettare, impedire o interrompere fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- m) Installare, fuori dei casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- n) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- o) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- p) distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

SANZIONI

All'atto dell'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative,

Revisione	Documento	Pagina 61 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

conseguirà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge, così come già indicato nella Parte generale del presente Modello.

In specifico, per la violazione:

- delle lettere a), c), d), e), f), della presente parte speciale, è prevista la sanzione della multa fino a tre ore di retribuzione;
- delle lettere b), g), h), i), j), k), l), m) della presente parte speciale, è prevista la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a tre giorni;
- delle lettere n), o), p) della presente parte speciale, è prevista la sanzione del licenziamento per giusta causa.

Revisione	Documento	Pagina 62 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Parte Speciale E *“I REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies del Decreto)*

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25 undecies del Decreto, suddividendoli per fonte legislativa.

Reati contenuti nel codice penale

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

“ Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Revisione	Documento	Pagina 63 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Revisione	Documento	Pagina 64 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

La forma ipotizzabile di commissione della suddetta contravvenzione consiste nella colposa distruzione di specie vegetali selvatiche protette.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”

Tale ipotesi di reato consiste, fuori dei casi consentiti, nel distruggere o nel deteriorare

Revisione	Documento	Pagina 65 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

compromettendone lo stato di conservazione di un habitat all'interno di un sito protetto

Reati contenuti nel Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006)

Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Art. 137 d.lgs. 152/2006)

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Revisione	Documento	Pagina 66 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

7. *Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

8. *Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*

9. *Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

10. *Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*

11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

12. *Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*

13. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in*

Revisione	Documento	Pagina 67 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”

Tale ipotesi di reato consiste, nell'aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione siano state sospese o revocate, nel caso si tratti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

Altresì, può consistere nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

Ulteriore ipotesi di condotta punibile può consistere nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, che superi i valori limite, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.

Infine, può consistere nel violare i divieti posti dagli art. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata art. 256 d.lgs. 152/2006)

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento

Revisione	Documento	Pagina 68 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234,*

Revisione	Documento	Pagina 69 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”

Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia pericolosi che non, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Ulteriore condotta punita è quella della realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, con l’aggravamento di pene qualora si tratti, anche in parte, di rifiuti pericolosi.

Infine, tale ipotesi di reato può consistere nella violazione dei divieti in tema di miscelazione dei rifiuti (art. 183 d.lgs. 152/2006) e nell’effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (art. 257 d.lgs 152/2006)

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

Revisione	Documento	Pagina 70 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

Tale ipotesi di reato consiste nella mancata effettuazione della bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente, nel caso in cui si sia cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, con pene più elevate nel caso si tratti di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)

“1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Revisione	Documento	Pagina 71 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

Tale ipotesi di reato consiste nel fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, o nel fare uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.”

Tale ipotesi di reato, di contenuto particolarmente tecnico, consiste nel violare le disposizioni del Regolamento CEE n. 259 del 1993 in tema di spedizione di rifiuti.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta,

Revisione	Documento	Pagina 72 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.”

Tale ipotesi di reato consiste nel cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, per mezzo di più operazioni attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate; con un aumento di pena se si tratta di rifiuti radioattivi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)

“1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del

Revisione	Documento	Pagina 73 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille quaranta euro a seimila duecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila, nonché' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremila cento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono

Revisione	Documento	Pagina 74 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimila cinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novanta tremila.

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro mille cinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Revisione	Documento	Pagina 75 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.”

Tale ipotesi di reato consiste nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti il quale fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o nell'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Consiste altresì, nell'utilizzare, nel corso del trasporto, un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

È infine prevista la punibilità per il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, con un aumento di pena nel caso di rifiuti pericolosi.

Violazioni in materia di aria e di riduzione dell'atmosfera – esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 d.lgs. 152/2006)

“1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del

Revisione	Documento	Pagina 76 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille trentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila quattrocento novantatré euro a cento cinquantaquattromila novecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.”

Tale ipotesi di reato consiste nell'emettere immissioni nell'aria per le quali il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art.3, comma 6, l. 549/1993)

Revisione	Documento	Pagina 77 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Revisione	Documento	Pagina 78 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

Tale ipotesi di reato consiste nel violare le norme poste a regolamentazione della produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze nocive per lo strato dell'ozono.

AREE A RISCHIO E PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte, ai fini della presente Parte Speciale "E", nelle seguenti:

1. attività di gestione dei rifiuti, pericolosi e non, e di sostanze inquinanti nell'ambito di sedi, stabilimenti, cantieri;
2. attività di gestione ed effettuazione di servizi di analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
3. attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti, laboratori e soggetti autorizzati all'esecuzione di controlli sugli impianti;
4. apertura di nuovi stabilimenti produttivi, sedi o cantieri;
5. modifiche dei processi produttivi, degli impianti o installazione di nuovi impianti tecnologici in stabilimenti o sedi esistenti;
6. attività di emissione in atmosfera, scarico di acque reflue industriali, prelievo di acque superficiali e/o sotterranee nell'ambito di sedi, stabilimenti, cantieri;
7. gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale;
8. possesso e custodia di aree e/o fabbricati dismessi concernenti l'attività edilizia ed immobiliare esposte a rischi o di illecito abbandono e deposito di rifiuti commesso da ignoti.

Al fine di prevenire la commissione dei sopra menzionati delitti, la Società ha adottato, facendo proprie anche le indicazioni contenute nella circolare Assonime n. 15/2012:

- Il Codice Etico;

Revisione	Documento	Pagina 79 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- Sistema di Gestione Qualità-Sicurezza-Ambiente secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004;
- Obblighi e divieti di cui alla presente parte speciale.

I destinatari del presente Modello, in relazione ai reati sopra esposti, devono:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale;
- rispettare il Codice Etico e quanto prescritto dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA), certificato, basato sulla norma UNI EN ISO 14001;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

All'O.d.V. deve essere inviata copia dei reports periodici in materia ambientale e segnatamente:

- i verbali di monitoraggio periodico redatti dal Responsabile del Sistema di Qualità e Ambiente e dagli enti certificatori;
- i verbali di ispezione in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (es. ARPA, ASL, etc.);
- segnalazione di apertura di nuove sedi, stabilimenti e cantieri edili;
- segnalazione di modifica degli impianti tecnologici dei macchinari, dei processi produttivi, idonea ad alterare l'impatto ambientale in stabilimenti e/ o sedi esistenti.

Ciò detto, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 25 undecies del Decreto), ed in specifico, è fatto divieto di:

- a) fuori dai casi consentiti, uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad

Revisione	Documento	Pagina 80 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- una specie animale selvatica protetta;
- b) fuori dai casi consentiti, distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- c) distruggere o deteriorare, compromettendone lo stato di conservazione, un habitat all'interno di un sito protetto;
- d) aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- e) nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali o nel caso di scarico sul suolo, superare i valori limite previsti dalla legge o i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;
- f) effettuare uno scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente;
- g) non osservare i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e articolo 104 (scarichi nel sottosuolo o nelle acque sotterranee) del d.lgs. 152/2006
- h) effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- i) realizzare o gestire una discarica non autorizzata;
- j) effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- k) effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi;
- l) di non provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito, qualora si sia cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- m) nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, di fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di fare uso di un certificato falso durante il trasporto;
- n) effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito o effettuare una spedizione di rifiuti in violazione delle norme di settore;
- o) organizzare, cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque

Revisione	Documento	Pagina 81 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuativa;
- p) nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- q) durante il trasporto, di fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- r) accompagnare il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata;
- s) mettere in esercizio un impianto o iniziare ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta secondo le norme vigenti;
- t) non comunicare all'autorità competente i dati relativi alle emissioni;
- u) violare le disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono;
- v) cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- w) alterare irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema;
- x) cedere, acquisire, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

SANZIONI

All'atto dell'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, conseguirà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge, così come già indicato nella Parte generale del presente Modello.

In specifico, per la violazione:

Revisione	Documento	Pagina 82 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- delle lettere a), c), d), e), f), della presente parte speciale, è prevista la sanzione della multa fino a tre ore di retribuzione;
- delle lettere b), g), h), i), j), k), l), m) della presente parte speciale, è prevista la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a tre giorni;
- delle lettere n), o), v) w) e x) della presente parte speciale, è prevista la sanzione del licenziamento per giusta causa.

Revisione	Documento	Pagina 83 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Parte Speciale F “ *RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI CAPITALI ILLECITI NONCHE AUTORICICLAGGIO*” (art. 25-octies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "F", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-octies del Decreto.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Tale ipotesi di reato consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti dal reato, al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Revisione	Documento	Pagina 84 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Tale ipotesi di reato consiste nel sostituire, trasferire o compiere altre operazioni, in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro beni o altre utilità, al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Tale ipotesi di reato consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Revisione	Documento	Pagina 85 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

AREE A RISCHIO E PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte, ai fini della presente Parte Speciale "F", nelle seguenti:

1. attività di approvvigionamento di beni, in specifico compravendita di beni mobili ed immobili;
2. attività di gestione della provvista finanziaria.

Al fine di prevenire la commissione dei sopra menzionati delitti, la Società ha adottato:

- Il Codice Etico;
- Protocolli interni in tema di approvvigionamento delle materie prime, di gestione delle risorse finanziarie e di decisioni del C.d.A.;
- Obblighi e divieti di cui alla presente parte speciale.

I destinatari del presente Modello, in relazione ai reati sopra esposti, devono:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia di gestione degli acquisti e di gestione della provvista finanziaria;
- rispettare il Codice Etico;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale.

Revisione	Documento	Pagina 86 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Ciò detto, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 25 octies del Decreto), ed in specifico, è fatto divieto di:

- a) acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti dal reato;
- b) sostituire, trasferire o compiere altre operazioni, in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro beni o altre utilità;
- c) impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

SANZIONI

All'atto dell'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, conseguirà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge, così come già indicato nella Parte generale del presente Modello.

In specifico, per la violazione:

- delle lettere a), b), c) della presente parte speciale, è prevista la sanzione del licenziamento per giusta causa.

Parte Speciale G *“DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE” (art. 25-quinquies del Decreto)*

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "G", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-quinquies del Decreto, tra quelli individuati come possibili reati presupposto.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Revisione	Documento	Pagina 87 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Tale ipotesi di reato consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti dal reato, al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto.

AREE A RISCHIO E PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte, ai fini della presente Parte Speciale "G", nelle seguenti:

1. stipula di contratti di appalto e subappalto
2. attività di gestione delle risorse umane.

Al fine di prevenire la commissione dei sopra menzionati delitti, la Società ha adottato:

Revisione	Documento	Pagina 88 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

- Il Codice Etico;
- Protocolli interni in tema di prequalifica dei fornitori;
- Clausole specifiche nella contrattualistica;
- Obblighi e divieti di cui alla presente parte speciale.

I destinatari del presente Modello, in relazione ai reati sopra esposti, devono:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- operare nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- osservare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie e alle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- rispettare il Codice Etico;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale.

Ciò detto, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 25 octies del Decreto), ed in specifico, è fatto divieto di:

- a) corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti,

SANZIONI

All'atto dell'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative,

Revisione	Documento	Pagina 89 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

conseguirà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge, così come già indicato nella Parte generale del presente Modello.

In specifico, per la violazione:

- delle lettere a), b), c) della presente parte speciale, è prevista la sanzione del licenziamento per giusta causa.

Parte Speciale H *“IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE” (art. 25-duodecies del Decreto)*

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "H", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-duodecies del Decreto, tra quelli individuati come possibili reati presupposto a cui può essere esposta la società.

Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.”

Tale ipotesi di reato consiste nell'impiegare lavoratori di paesi terzi in condizione di irregolarità

AREE A RISCHIO E PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte, ai fini della presente Parte Speciale "H", nelle seguenti:

- attività di gestione delle risorse umane.

Al fine di prevenire la commissione dei sopra menzionati delitti, la Società ha adottato:

- Il Codice Etico;
- Protocolli interni in tema di verifica della documentazione dei lavoratori;
- Clausole specifiche nella contrattualistica;
- Obblighi e divieti di cui alla presente parte speciale.

Revisione	Documento	Pagina 90 di 90
Rev 1 del 20.11.2017	Modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. 231/2001	Prima adozione del 01.11.2017

I destinatari del presente Modello, in relazione ai reati sopra esposti, devono:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- verificare all'atto dell'assunzione la documentazione dei lavoratori e tenere monitorate le scadenze;
- rispettare il Codice Etico;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale.

Ciò detto, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 25 duodecies del Decreto), ed in specifico, è fatto divieto di:

- a) impiegare lavoratori in condizione di irregolarità;

SANZIONI

All'atto dell'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, conseguirà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni di legge, così come già indicato nella Parte generale del presente Modello.

In specifico, per la violazione:

- delle lettere a) è prevista la sanzione del licenziamento per giusta causa.